



data numero di protocollo

USS/VII.5
posizione

Ai Presidenti della Scuola

Ai Direttori di Dipartimento

**A tutto il Personale Docente e
Ricercatore a tempo indeterminato**

Al Presidente del CSI

Oggetto: Circolare informativa in merito alle novità introdotte con la modifica del *Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 584 del 12/02/2025.*

Si informa che con D.R. n. 584 del 12/02/2025 è stato emanato il nuovo *Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010* (d'ora in poi *Regolamento scatti*).

Si riportano di seguito le nuove disposizioni di maggiore impatto per tutto il personale, nonché alcune nuove modalità operative relative alla presentazione della domanda di partecipazione.

Requisito relativo alla didattica

Il Regolamento scatti prevede, all'art. 2, comma 2, che per le attività didattiche si fa riferimento agli anni accademici precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe. A tal fine, per ciascun anno si considera il calendario accademico che, di norma, ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

Pertanto, saranno oggetto di valutazione le attività didattiche svolte nei due anni accademici **conclusi** (e non più i ratei) antecedenti l'anno in cui si matura l'anzianità prevista per lo scatto. A titolo esemplificativo, per coloro che maturano il diritto a presentare la domanda nel I semestre 2025, saranno considerate le attività didattiche svolte negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 (con consegna registro entro 31/03/2025).

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, si rappresenta che, nell'ottica della semplificazione e della digitalizzazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, i dati relativi all'attività didattica svolta **verranno estratti direttamente dai registri gestiti attraverso la piattaforma web docenti <https://www.docenti.unina.it/>**. Si invitano, dunque, i docenti e i ricercatori ad implementare e a controllare la completezza delle informazioni presenti in tali registri e a controllare che gli stessi siano stati visti dai Direttori di Dipartimento di afferenza o dai Presidenti delle Scuole per i registri compilati dai Direttori.

Si segnala che al momento la piattaforma *web docenti* non consente la compilazione del registro da parte dei soggetti (es. Ricercatori Universitari) non titolari di insegnamento; tuttavia, si



sta provvedendo, congiuntamente al CSI, ad un'implementazione della stessa, al fine di consentire l'inserimento anche delle attività didattiche integrative che, come è noto, costituiscono un obbligo anche per gli R.U. Una volta completata la predetta implementazione, ne sarà data tempestiva comunicazione.

Nel frattempo, si ricorda ai Direttori di Dipartimento di invitare il Consiglio di Dipartimento, in fase di programmazione delle attività didattiche, di assegnare ai Ricercatori Universitari a tempo indeterminato le attività di didattica integrativa, così come definite dal Regolamento di Ateneo in materia cfr. [Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento – D.R. 2482/2020](#).

Requisito relativo alla ricerca

L'art. 5, comma 1, definisce la **validità della pubblicazione scientifica**, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, prevedendo che “(...) una pubblicazione scientifica è considerata valida se:

- a) rientra tra le tipologie elencate come ammissibili ai fini dell'edizione della VQR richiamata nel bando di indizione della procedura;
- b) è valida ai fini della VQR, incluse tutte le precisazioni o limitazioni definite da parte dei GEV;
- c) non è stata oggetto di successiva ritrattazione formale;
- d) non è autopubblicata;
- e) è pubblicata in una data rientrante nel periodo oggetto di valutazione. Non sono ammissibili i prodotti della ricerca in corso di pubblicazione, o già accettati dall'editore ma non ancora pubblicati. La data di pubblicazione del prodotto della ricerca deve essere riscontrabile inequivocabilmente da qualunque utente. In caso di prodotti pubblicati prima online e poi su volume, rileva la data di pubblicazione online; la data della pubblicazione cartacea potrà essere utilizzata solo se il prodotto non è stato già conferito a valutazione in un periodo di valutazione precedente. In caso di ripubblicazione dello stesso prodotto, la data di ripubblicazione non è rilevante e la ripubblicazione non può essere usata per la valutazione ai fini dello scatto;
- f) trattandosi di monografie o contributi in volume, questi sono dotati di ISBN. Non sono validi ISBN acquisiti autonomamente dall'autore;
- g) è stata inserita nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) alla data della presentazione della relazione sulle attività svolte, riportando i codici ISSN della rivista, ovvero ISBN del volume, il DOI ove disponibile”.

Inoltre, l'art. 5, comma 2, consente ai docenti e ai ricercatori di sottomettere in domanda anche **1 solo prodotto della ricerca** (anziché due) allorquando, **nel periodo oggetto di valutazione**, il candidato:

- a) abbia pubblicato un prodotto classificabile come monografia;
- b) abbia ottenuto un brevetto divenuto di proprietà dell'Ateneo;
- c) abbia pubblicato un prodotto su una rivista di classe A ai fini dell'ASN per i settori non bibliometrici;
- d) abbia pubblicato un prodotto su una rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (subject category per WoS; ASJC per Scopus);
- e) abbia svolto per almeno un anno il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatrice/Coordinatore di Commissione di coordinamento didattico;



- f) abbia fruito di congedo parentale per oltre tre mesi consecutivi o abbia fruito di periodi di aspettativa/congedo/assenza giustificata per motivi di salute per oltre tre mesi consecutivi.

Infine, l'art. 5, comma 3, prevede che **non sia richiesto alcun prodotto della ricerca** per coloro che all'interno del periodo di valutazione abbiano svolto per almeno un anno il ruolo di Rettore/Rettrice o di Prorettore/Prorettrice.

Requisito gestionale

L'art. 6, comma 2, prevede, tra le attività gestionali, la partecipazione alle adunanze del Consiglio del Dipartimento. In particolare, i professori e ricercatori devono dichiarare, nel periodo oggetto di valutazione, **un numero complessivo di presenze e di assenze giustificate al Consiglio di Dipartimento almeno pari al 50%**, rapportato al numero di adunanze.

Nel ringraziare, sin d'ora per la collaborazione, si chiede ai Direttori di Dipartimento di dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale interessato e si ricorda che il personale dell'Ufficio Scatti Stipendiali, indicato nel riquadro in calce alla presente nota, è disponibile per qualunque richiesta di chiarimento.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Luisa De Simone

f.to digitalmente

Unità organizzativa responsabile del procedimento:

Ufficio Scatti Stipendiali

uff.scattistip@pec.unina.it

uff.scattistip@unina.it

La Capo dell'Ufficio: *f.to* dott.ssa Rosaria Laura D'Angelillo

Per chiarimenti:

dott.ssa Rosaria Laura D'Angelillo, 081/2537891 rosarialaura.dangelillo@unina.it

dott.ssa Claudia Cuomo, 081/2537908 claudia.cuomo@unina.it

dott.ssa Valeria Maccherone, 081/2537966 valeria.maccherone@unina.it

